

- a) lo Stato membro adito sia anche parte del procedimento giudiziario che abbia ad oggetto la restituzione degli importi pagati alla massa fallimentare in conseguenza di un recupero, oppure
- b) lo Stato membro adito provveda soltanto al recupero del credito nell'ambito dell'esecuzione forzata e all'insinuazione al passivo nella procedura d'insolvenza di cui trattasi, mentre nell'ambito di un'azione revocatoria fallimentare, riguardante il complesso dei beni appartenenti alla massa fallimentare, la legittimazione passiva spetti allo Stato membro richiedente.
- 2) Se la direttiva debba essere interpretata nel senso che i crediti di un altro Stato sulla base di una domanda di recupero vengano recuperati con gli stessi mezzi, tuttavia in modo tale per cui i beni patrimoniali recuperati restino separati e non si confondano con il patrimonio dello Stato membro adito, oppure nel senso che essi vengano recuperati accanto ai crediti propri, in modo tale che essi si confondano con il patrimonio dello Stato membro adito. In altre parole: se la direttiva sia volta soltanto a vietare un trattamento meno favorevole dei crediti di un altro Stato.
- 3) Se una controversia riguardante un'azione revocatoria fallimentare possa essere equiparata a una controversia concernente misure esecutive ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 e se da ciò possa desumersi che, in base alla direttiva, lo Stato membro adito sia dotato di legittimazione passiva anche in tale controversia.

⁽¹⁾ Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU 2010, L 84, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il
15 dicembre 2017 — D. H. / Ministerstvo vnitra**

(Causa C-704/17)

(2018/C 083/18)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: D. H.

Resistente: Ministerstvo vnitra

Questione pregiudiziale

Se l'interpretazione dell'articolo 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33/UE⁽¹⁾ in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti ad una normativa nazionale che non consente al Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) di controllare le decisioni giudiziarie in materia di trattenimento di un cittadino straniero dopo che il cittadino straniero è stato rilasciato dal trattenimento.

⁽¹⁾ GU L 2013, 180, pag. 96

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt (Svezia) il 15 dicembre 2017 —
Patent-och registreringsverket / Mats Hansson**

(Causa C-705/17)

(2018/C 083/19)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea hovrätt